

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA  
PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA  
PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC  
E PER IL LORO GOVERNO**

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

**TRA**

il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (in seguito indicato come CNIPA), con sede e domicilio fiscale in Roma via Isonzo, 21/b – 00198, codice fiscale n. 97103420580, nella persona del suo legale rappresentate e Presidente prof. Fabio Pistella,

**E**

la Regione Toscana (in seguito Regione), con sede in Firenze alla Via Cavour, n.18, nella persona del Dott. Giancarlo Galardi,

**VISTO**

- a. le disposizioni che disciplinano il Sistema Pubblico di Connettività (nel seguito SPC) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale ( nel seguito CAD)" – aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
- b. l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- c. il Regolamento per la qualificazione dei fornitori del SPC predisposto ai sensi dell'art. 87 del CAD ed approvato dalla Commissione di coordinamento del SPC;
- d. l'intesa del 20 dicembre 2007 sullo schema del DPCM recante le Regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SPC;
- e. la Legge Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana", con la quale la Regione Toscana ha disciplinato la Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT);

**CONSIDERATO CHE**

- a. è necessario disciplinare le modalità tecniche ed organizzative con cui integrare le componenti infrastrutturali ICT della Regione nell'ambito del SPC, salvaguardando gli investimenti già effettuati dalla Regione;
- b. è necessario definire gli ambiti di responsabilità tra le parti coinvolte nel governo delle componenti del SPC;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Titolo I - ASPETTI GENERALI**

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

**Art.1 Definizioni**

1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni contenute negli articoli 1 e 72 del CAD e le definizioni contenute nell'articolo 1 delle "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività, nel Regolamento per la qualificazione dei Fornitori del SPC e nell'articolo 3 della Legge Regionale n. 1 del 26 Gennaio 2004 e successive modifiche..
2. Si intende, inoltre, per:
  - a. "Regole tecniche", il documento contenente le "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC";
  - b. "Regolamento", il documento contenente il "Regolamento per la qualificazione dei fornitori del SPC";
  - c. "fornitori", i fornitori di servizi di connettività e sicurezza qualificati secondo il Regolamento ed iscritti negli elenchi di cui all'art. 82 del CAD;
  - d. "Regione" l'ente Regione Toscana.

**Art.2 Obiettivi e finalità**

1. Il presente documento, definisce le azioni, le regole tecniche ed organizzative che il CNIPA e la Regione devono svolgere e rispettare conformemente alle prescrizioni contenute nelle Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel Regolamento per la qualificazione dei Fornitori del SPC.
2. Le azioni, le regole tecniche ed organizzative di cui al precedente comma dovranno consentire alle Amministrazioni del territorio della Toscana di connettersi, di interoperare e di cooperare con le altre Amministrazioni del territorio nazionale, e quindi centrali e locali, in modo sicuro, efficiente ed efficace, e viceversa.
3. Le azioni, le regole tecniche ed organizzative di cui al comma 2 dovranno tenere conto delle infrastrutture dell'organizzazione e dei servizi esistenti sul territorio regionale e del quadro normativo vigente in materia di sviluppo dell'Amministrazione elettronica e della Rete Telematica Regionale, in coerenza con il CAD. In particolare:
  - a. l'infrastruttura toscana è costituita dalla Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) per gli aspetti di connettività e sicurezza, dal nodo di rete Tuscany Internet eXchange (TIX), dal sistema di cooperazione applicativa (CART) e dal sistema di autenticazione e accesso (ARPA), che costituiscono l'articolazione Toscana (SPC-Toscana) del SPC.
  - b. il nodo regionale TIX si implementa al fine di costituire il nodo di connessione con l'infrastruttura condivisa QXN, secondo l'architettura ed il modello definito nei documenti allegati.
  - c. la Regione Toscana mette a disposizione della componente condivisa del SPC in Toscana i necessari supporti logistici
  - d. Il sistema di cooperazione applicativa CART e il sistema di autenticazione e accesso ARPA saranno oggetto di adeguamento a quanto sarà definito dalla Commissione di Coordinamento SPC

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

**Art.3 Durata, modifiche ed integrazioni**

1. Il presente protocollo di intesa ha durata pari a quella delle attività necessarie per la realizzazione del progetto SPC e potrà essere modificato o integrato a seguito di intesa scritta tra le parti.

**Art.4 Risoluzione delle controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il CNIPA e la Regione sulle attività regolate dal presente protocollo e dai suoi allegati saranno di norma regolate in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta alla Commissione di coordinamento SPC (Commissione) e, in ultima istanza, sarà risolta attraverso gli ordinari strumenti previsti per la risoluzione di controversie in materia amministrativa.

**Art.5 Trattamento dei dati personali**

- a. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente documento circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del protocollo d'intesa medesimo.
- b. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato B del decreto legislativo 196/2003.

**Titolo II - DOCUMENTAZIONE**

**Art.6 Documenti tecnici integrativi delle Regole Tecniche**

1. Il CNIPA e la Regione, ai sensi dell'art. 3 delle Regole tecniche e nel rispetto dei Regolamenti previsti all'art.79 e all'art.87 del Codice per l'Amministrazione Digitale, possono emanare i documenti tecnici integrativi per specificare particolari aspetti tecnici relativi alla interconnessione della Community Network nel SPC.

**Art.7 Misure per assicurare la realizzazione del SPC in una logica non gerarchica, policentrica e federata.**

1. Il CNIPA e la Regione provvedono ad integrare le componenti del SPC realizzate per la parte di propria competenza nel rispetto degli standard adottati nelle Regole tecniche, in una logica adattiva e di evoluzione tecnologica.

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

2. Il CNIPA e la Regione si danno atto della esigenza di concordemente mantenere aggiornate le Regole Tecniche al fine del rispetto di quanto esistente e degli sviluppi tecnologici nell'ambito comunque delle garanzie di sicurezza e piena operatività dei sistemi e delle reti.
3. Oltre a quanto previsto nel comma 2, le parti si danno atto che l'integrazione di nuovi servizi ovvero di evoluzioni di servizi esistenti nel SPC, può avvenire tramite una fase di sperimentazione in deroga agli standard adottati nelle Regole tecniche. La fase di sperimentazione, che deve essere approvata dalla Commissione, può avvenire solo dopo una valutazione dei rischi e l'adozione di misure atte a ridurre i possibili malfunzionamenti delle componenti del SPC già in esercizio. La fase di sperimentazione deve essere descritta da un apposito documento sottoscritto tra le parti e contenente i seguenti elementi:
  - a. Specifiche tecniche dei servizi oggetto della sperimentazione;
  - b. Piano dei tempi e delle azioni per la conduzione della sperimentazione;
  - c. Analisi dei rischi e delle misure da porre in essere per minimizzarli
  - d. Analisi dei costi/benefici attesi per le PP.AA. e Piano finanziario per sostenere i costi della sperimentazione.
  - e. Metodologia di misura del conseguimento dei risultati attesa dalla sperimentazione

**Art.8 Misure per assicurare la compatibilità della documentazione tecnica prodotta durante l'integrazione delle componenti del SPC alle Regole Tecniche**

1. Le parti si danno atto che i documenti necessari per integrare le componenti del SPC (sia della Regione che delle Amministrazioni Centrali) devono essere redatti conformemente a quanto previsto nel Titolo V delle Regole Tecniche.
2. In relazione a quanto sopra, nel corso dell'integrazione, dovranno essere redatti i seguenti documenti tecnici che descrivono le singole componenti del SPC:
  - a. documenti di specifica dell'architettura e dei requisiti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
  - b. documentazione dei servizi;
  - c. documentazione di collaudo/monitoraggio;
  - d. documenti di registrazione dello stato di configurazione dei servizi del SPC.

**Titolo III - MISURE DI GOVERNANCE DELLE COMPONENTI DEL SPC – ASPETTI GENERALI**

**Art.9 Le responsabilità della Regione e del CNIPA**

1. La Regione è responsabile della:
  - a. definizione del disegno, realizzazione e gestione della RTRT quale articolazione regionale del SPC in modo conforme a quanto prescritto nel Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo la L.R. nr. 1 del 2004 e successive modifiche, e secondo specifici accordi;

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

- b. istituzione degli Elenchi dei Fornitori del SPC operanti nell'ambito del territorio regionale conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per la Qualificazione dei Fornitori SPC ed alle successive indicazioni della Commissione.
  - c. istruzione delle pratiche per la Commissione ai fini dell'iscrizione – sospensione – cancellazione negli Elenchi dei propri fornitori e per la certificazione dei servizi da loro erogati. E' cura della Regione provvedere alla pubblicazione on line delle sopra dette informazioni.
  - d. istituzione di un centro di competenza secondo le modalità previste dal Regolamento per la Qualificazione dei Fornitori SPC.
  - e. assicurare il monitoraggio, anche attraverso il centro di competenza di cui al punto d), della qualità dei servizi erogati dai fornitori qualificati e della segnalazione alla Commissione ed al CNIPA di gravi malfunzionamenti riscontrati nelle proprie componenti del SPC e le azioni correttive poste in essere.
  - f. assicurare le condizioni logistiche, tecniche, organizzative e di sicurezza per l'implementazione del TIX quale nodo di connessione con l'infrastruttura condivisa QXN come previsto dall'Art 2, comma3, e secondo il progetto tecnico allegato, predisposto in modo congiunto dalle parti.
  - g. gestione del nodo del SPC Toscana secondo criteri concordati con il CNIPA.
2. Il CNIPA è responsabile della:
- a. Definizione del disegno, realizzazione e gestione delle infrastrutture condivise del SPC di propria competenza in modo conforme a quanto prescritto nelle Regole Tecniche.
  - b. Definizione del disegno, realizzazione e gestione delle componenti del SPC di propria competenza, in modo conforme a quanto prescritto nelle citate Regole Tecniche, ed utilizzate dalle Amministrazioni centrali.
  - c. Istituzione degli Elenchi dei Fornitori del SPC operanti nell'ambito del territorio nazionale conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per la Qualificazione dei Fornitori SPC ed alle successive indicazioni della Commissione..
  - d. Eventuale istruzione delle pratiche per la Commissione ai fini dell'iscrizione – sospensione – cancellazione negli Elenchi dei propri fornitori e per la certificazione dei servizi da loro erogati. E' cura del CNIPA provvedere alla pubblicazione on line delle sopra dette informazioni.
  - e. Vigilanza sulla qualità dei servizi erogati dai propri fornitori e segnalazione alla Commissione ed alla Regione di gravi malfunzionamenti riscontrati nelle componenti del SPC di propria responsabilità e le azioni correttive poste in essere.

### **Art.10 Organizzazione del Management**

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla normativa vigente al CNIPA ed alla Regione, le parti si danno atto che, vista la complessità tecnica ed organizzativa delle attività necessarie per l'integrazione delle componenti del SPC e per la loro successiva gestione, sia necessario istituire un Comitato Permanente (CP) composto paritetivamente da 6 membri (tre designati dal CNIPA, tre designati dalla Regione) con il compito assegnato di sovrintendere e coordinare le attività necessarie per il buon fine dell'impresa.

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

2. Il CP può, con propria decisione autonoma e secondo le esigenze che si prospettano, istituire Gruppi di Lavoro ad hoc (GL) con compiti ed obiettivi prestabiliti per la risoluzione di particolari problemi. Normalmente i GL hanno incarichi limitati nel tempo e possono essere costituiti da personale esperto della Regione e del CNIPA. I GL devono essere costituiti per la risoluzione di particolari problemi specialmente per individuare le soluzioni meno onerose per l'integrazione delle varie componenti del SPC ovvero per definire le modalità di deroga alle prescrizioni contenute nelle Regole Tecniche.

**Art.11    Compiti del Comitato Permanente**

1. Il Comitato Permanente (CP) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e delle attività derivanti dal presente documento ed è tenuto a:
  - a. definire e monitorare un Piano Generale delle Attività (PGA);
  - b. Monitorare il PGA con frequenza determinata sullo stato avanzamento lavori (SAL) e notificarlo alla Regione ed al CN IPA;
2. Il Piano Generale delle Attività è un documento nel quale devono essere chiaramente individuati i seguenti elementi:
  - a. Piano temporale delle attività (con individuate per ogni attività le risorse necessarie e chi le rende disponibili).
  - b. Milestones.
  - c. Eventuale Piano finanziario con stima dei costi da sostenere per il CNIPA e la Regione.
3. La Regione ed il CNIPA relazioneranno alla Commissione sullo stato avanzamento lavori del PGA.

**Titolo IV -    MISURE DI GOVERNANCE DELLE COMPONENTI DEL SPC – ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

**Art.12    Azioni del CNIPA**

1. Azioni tecniche:
  - a. Il CNIPA provvederà allo sviluppo e gestione del SPC di propria competenza come insieme di domini affidabili (trusted), costituiti da una federazione di domini di sicurezza e atti a garantire i livelli di sicurezza necessari all'intero sistema in conformità a quanto previsto all'articolo 21 delle Regole Tecniche;
  - b. Il CNIPA provvederà alla realizzazione del CG-SPC e vigilerà che lo stesso applichi le procedure operative di dettaglio per la gestione della sicurezza.
  - c. Il CNIPA provvederà ad adottare nel proprio dominio di competenza tutte le misure di sicurezza appropriate affinché il flusso dei dati proveniente dalla QXN e diretto verso l'infrastruttura di rete della Regione Toscana sia esente da malware e non utilizzato per attacchi informatici o per attività di spamming.
2. Azioni organizzative:

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

- a. Il CNIPA provvederà alla individuazione delle responsabilità e degli ambiti di competenza di ciascun soggetto che partecipa alla catena di un servizio erogato in ambito SPC di propria competenza, con la possibilità di escludere la presenza di anelli deboli. A tal fine il CNIPA nominerà il Responsabile della Sicurezza del SPC per le parti di propria competenza.
- b. Il CNIPA produrrà appositi documenti da sottoporre all'approvazione della Commissione, descrittivi le modalità di realizzazione del sistema di sicurezza e gestirà gli stessi documenti e quelli contenenti gli indirizzi strategici ed operativi per l'organizzazione e per la sicurezza fisica e logica del SPC di propria competenza, come atti coperti da "segreto d'ufficio", secondo la normativa vigente.
- c. Il CNIPA vigilerà per le parti del SPC di propria competenza sul corretto funzionamento del sistema di sicurezza, anche accertando il mantenimento nel tempo dei requisiti di qualificazione afferenti la sicurezza dei fornitori che abbiano ottenuto la qualificazione ed il mantenimento nel tempo della conformità dei requisiti di sicurezza per i servizi certificati alle specifiche di progetto.

**Art.13 Azioni della Regione**

1. Azioni tecniche:

- a. La Regione provvede allo sviluppo e gestione del SPC di propria competenza come insieme di domini affidabili (trusted), costituiti da una federazione di domini di sicurezza delle Amministrazioni aderenti alla RTRT e atti a garantire i livelli di sicurezza necessari all'intero sistema;
- b. La Regione Toscana provvederà ad adottare nel proprio dominio di competenza tutte le misure di sicurezza appropriate affinché il flusso dei dati proveniente dalla propria rete e diretto verso la QXN sia esente da malware e non utilizzato per attacchi informatici o per attività di spamming.

2. Azioni organizzative:

- a. La Regione provvederà alla individuazione delle responsabilità e degli ambiti di competenza di ciascun soggetto che partecipa alla catena di un servizio erogato in ambito SPC di propria competenza, con la possibilità di escludere la presenza di anelli deboli. A tal fine la Regione nominerà il Responsabile della Sicurezza del SPC per le parti di propria competenza.
- b. La Regione produrrà appositi documenti da sottoporre all'approvazione della Commissione, descrittivi le modalità di realizzazione del sistema di sicurezza e gestirà gli stessi documenti e quelli contenenti gli indirizzi strategici ed operativi per l'organizzazione e per la sicurezza fisica e logica del SPC di propria competenza, come atti coperti da "segreto d'ufficio", secondo la normativa vigente;
- c. La Regione vigilerà per le parti del SPC di propria competenza sul corretto funzionamento del sistema di sicurezza, accertando il mantenimento nel tempo dei requisiti di qualificazione afferenti la sicurezza dei fornitori che abbiano ottenuto la qualificazione ed il mantenimento nel tempo della conformità dei requisiti di sicurezza per i servizi certificati alle specifiche di progetto;
- d. la Regione provvederà ad istituire l'Unità Locale per la Sicurezza della RTRT, di cui all'art. 21 delle Regole Tecniche, e vigilare che la stessa applichi le procedure operative di dettaglio per la gestione della sicurezza regionale;

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

- e. L'Unità Locale per la Sicurezza della Regione costituirà l'interfaccia organizzativa della Regione Toscana nei confronti di tutti gli altri soggetti SPC deputati alla gestione della sicurezza, adottando procedure e standard conformi alle linee guida di cui al Comma 2, Art. 21 delle Regole Tecniche;
- f. La Regione Toscana potrà fare riferimento al CERT-SPC-C, di cui all'art. 21 delle Regole Tecniche, o, in alternativa, creare il proprio CERT-SPC-R le cui modalità di raccordo con il CERT-SPC-C dovranno essere concordate nel rispetto delle modalità organizzative definite.

**Titolo V - MISURE PER IL MUTUO SCAMBIO DEL KNOW HOW**

**Art.14 Misure per il mutuo scambio del know how**

- 1. Il CNIPA e la Regione si danno atto che sia molto vantaggioso il mutuo scambio di know how. A tal fine saranno poste in essere le seguenti attività:
  - a. affiancamento di personale dei due Enti durante alcune fasi di sviluppo dei progetti a più alto contenuto tecnologico quali, ad esempio, le attività di realizzazione e collaudo;
  - b. accesso on line controllato ai documenti di progetto e sviluppo in possesso dei due Enti. A tal fine saranno sviluppati dalle parti modalità che consentano al personale designato di accedere ai citati documenti.

**Art.15 Coordinamento tecnico dell'interconnessione**

Al fine di garantire la pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e lo sviluppo coerente della componente condivisa del SPC la Regione Toscana affiancherà il CNIPA con un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico del QXN

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(per il CNIPA)

\_\_\_\_\_  
(per la Regione)

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE TOSCANA**  
**PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC E PER IL LORO GOVERNO**

**INDICE**

<b>TITOLO I - ASPETTI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
ART.1 DEFINIZIONI .....	3
ART.2 OBIETTIVI E FINALITÀ.....	3
ART.3 DURATA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI .....	4
ART.4 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	4
ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	4
<b>TITOLO II - DOCUMENTAZIONE .....</b>	<b>4</b>
ART.6 DOCUMENTI TECNICI INTEGRATIVI DELLE REGOLE TECNICHE .....	4
ART.7 MISURE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DEL SPC IN UNA LOGICA NON GERARCHICA, POLICENTRICA E FEDERATA. ....	4
ART.8 MISURE PER ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRODOTTA DURANTE L'INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI DEL SPC ALLE REGOLE TECNICHE .....	5
<b>TITOLO III - MISURE DI GOVERNANCE DELLE COMPONENTI DEL SPC – ASPETTI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
ART.9 LE RESPONSABILITÀ DELLA REGIONE E DEL CNIPA .....	5
ART.10 ORGANIZZAZIONE DEL MANAGEMENT .....	6
ART.11 COMPITI DEL COMITATO PERMANENTE.....	7
<b>TITOLO IV - MISURE DI GOVERNANCE DELLE COMPONENTI DEL SPC – ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA</b>	<b>7</b>
ART.12 AZIONI DEL CNIPA .....	7
ART.13 AZIONI DELLA REGIONE .....	8
<b>TITOLO V - MISURE PER IL MUTUO SCAMBIO DEL KNOW HOW .....</b>	<b>9</b>
ART.14 MISURE PER IL MUTUO SCAMBIO DEL KNOW HOW .....	9
ART.15 COORDINAMENTO TECNICO DELL'INTERCONNESSIONE .....	9